

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Proc. pen. n. 6704/18 RGNR mod. 21

P.M. Dr.ssa Poggioli

MEMORIA DIFENSIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 367 C.P.P.

NELL'INTERESSE DELL'INDAGATA ZANDI CARLA

Il giorno 21 giugno 2018 un agente della Polizia Postale mi chiamava sul cellulare per pregarmi di ritirare una notifica presso la sede in via Zanardi, dopo diversi tentativi in cui aveva cercato di contattarmi. In un ultimo tentativo mi trovava, ma visti i tempi tecnici mi invitava a raggiungerlo dove prestava servizio, il pomeriggio stesso o non più tardi della mattina seguente. Ci accordammo perché venisse lui con un suo collega presso la mia abitazione, nella quale mi avrebbero chiesto i codici del pannello di controllo del mio sito: sognando amando per oscurarmi il post inquisito come è avvenuto; ma vorrei precisare che è falsa la notazione apposta nell'atto che mi hanno fatto firmare, in cui si evince che non mi volevo avvalere di un legale per farmi assistere in quanto lo avrei richiesto esplicitamente io stessa di volerlo chiamare, con l'agente che mi disse non importasse più perché si doveva procedere in via esecutiva al sequestro, pena al mio rifiuto di fornire l'accesso al blog, la chiusura del medesimo per intero direttamente dalla piattaforma di Altvista.

Quindi all'agente avrei proferito che era ormai avvenuta una prima sentenza pur nella forma di un'indagine preliminare ancora in corso e che a titolo preventivo dell'aggravamento del reato (punto 2.1 sul periculum in moro del decreto n.6704/18 R.G.N.R mod.21 n. 6929/18 R.G. gip pervenuto in procura il 7 gennaio c.a), di cui sembro essere stata già condannata senza appello, mi veniva adottata quella misura cautelativa dell'oscuramento di una pagina del sito, decretandone implicitamente una colpevolezza a prescindere.

Infatti prima di questa disposizione della rimozione forzata del post, sarebbe stato opportuno una valutazione esaustiva da parte di entrambe le parti, magari in sede dibattimentale visto che avevo anche provveduto a depositare in cancelleria una memoria difensiva alla querela mossami dall'avvocata questo stesso mese, rispetto al quale decreto di sequestro emesso in data 06/06/2018. Ma dove qui, l'ufficiale preposto mi rispondeva che si trattava di una procedura formale prevista dalla legge, affinché il giudice che se ne debba occupare del procedimento penale faccia la tutela sia del querelante che del querelato per l'oggetto della disputa, che è una diffamazione; pertanto la suddetta esecuzione era temporale.

La ragione che invece è data a me dall'obbiettare il tutto, si trova al punto 4 in una sorta di conferma dello stesso decreto ingiuntomi di sequestro preventivo per un estremo di reato ravvisato del cui tema in essere, che rimanda ineluttabilmente ad una sommaria valutazione di condotta della sottoscritta riferito al delitto sopracitato; poiché un primo esposto che avrei presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei confronti della professionista era stato archiviato direttamente per manifesta infondatezza dovuta ad un documento che l'avvocata R. mi avrebbe fatto firmare di mancata accettazione del mandato, anche se non per ciò che lei ascrive in un secondo tempo al punto 2.1 nel decreto medesimo: "*perché non ravvisava gli elementi per un ricorso avverso l'ultimo TSO*", tant'è che in un primo momento aveva accettato; come non è vero che l'attività svolta dalla R. che si riduce ad una sola lettera che avrebbe scritto a mio padre per un assegno di mantenimento, in quanto riguardo all'aiuto da lei prestatomi per avere gli atti del TSO di cui accenna, alla fine li ho dovuti recuperare io non sapendolo ella che non poteva farlo un'altra persona diversa dall'interessata facendomi inevitabilmente perdere del tempo, era stata ad ogni modo compensata da una prima delibera di accoglimento da parte della Corte che le avevo fornito; infatti nel provare di chiederne ancora di Patrocini – di contro a ciò dalla stessa riferito nel punto 2.3 "*che non le avrei neanche presentate delle nuove domande*" – non riuscendo più ad averne altri di consensi anche dopo svariati tentativi, la contattai al termine per chiederle in quale maniera diversa poterne ottenere avendo un problema con

il certificato ISEE che non riuscivo a produrre, per la quale cosa c'eravamo date appuntamento nel suo studio l'ultima volta che ci siamo ritrovate per appunto parlarne di questa cosa. E poi la menzogna che mi sarei rivolta a questa avvocatessa "descrivendole il tutto in modo confuso e frammentario" (al punto 1.2), visto che dopo averle riassunto la mia storia e le ragioni per le quali le chiedevo un'assistenza legale, la stessa si era spesa in una sorta di complimento sulla mia salute mentale per aver dovuto subire dei trattamenti psichiatrici che a sentirla allora non ne avevo assolutamente bisogno. Come pure "i pochi documenti che le diedi" (sempre al punto 2.1) è fasullo; non a caso al tempo ero ospite in un convento di suore per dei problemi con mia madre, e in principio gliene diedi solo qualche d'uno trovandomi lì alloggiata con poche cose, ma dovendo ritornare spesso a casa per un cambio vestiti dove qui di miei certificati ne conservo moltissimi in un voluminoso faldone, puntualmente gliene portavo sempre dei nuovi nell'andare di seguito dall'avvocatessa. Pertanto la diffamazione in contestazione semmai è da parte sua nei miei confronti.

Inoltre vorrei precisare che il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense mi rigettava ogni altra considerazione sull'operato dell'avvocatessa, limitandosi esso a quel solo rifiuto di mandato cui avevo apposto sì una firma, seppur detto fatto si era svolto in modo abbastanza sbrigativo a tal punto di aver creduto che era una mera procedura burocratica per avere questa professionista più tempo di procedere con calma al tutto; senza quindi questo organo valutare il resto da me descritto sul comportamento in generale tenuto da lei nei miei riguardi; mentre su una lettera di mantenimento da parte di mio padre verso di me che ai suoi membri diedi insieme ad altri documenti perché li vagliassero, essi si permisero la negligenza di scambiare il genitore in questione per mia madre, rispetto al loro compito di controllo (allego una loro risposta che lo avvala).

Per questa ragione chiedo che la querela da parte dell'avvocatessa venga archiviata definitivamente che con l'alibi della diffamazione fa dell'ostruzionismo sull'intera vicenda di cui parlo nel sito.

Bologna, 12 luglio 2018

Carla Zandi

Carla Zandi

Allego: **9 PAGINE** :

- 1- la lettera scritta dall'avvocatessa R. per una richiesta di contribuzione da parte di mio padre nei miei confronti;
- 2- una risposta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove scambiano mio padre per mia madre;
- 3- una documentazione sullo stato di salute di mia madre che sono riuscita a produrre solo recentemente dove si evince che mia madre è in una prima fase di demenza senile per colpa della quale cosa ci litigavo spesso, prima che sapessi che era la sua malattia a portarmi ad avere certi conflitti con lei, facendomi incorrere nell'ultimo TSO da parte mio padre che non vivendo più con noi da molto tempo aveva pensato fossi io la causa di quei diverbi; e verso cui l'avvocatessa R. avrebbe dovuto opporre reclamo, per la quale ragione avevo quindi accettato dall'avvocatessa di farle scrivere una lettera di un mantenimento a mio beneficio.

Procura della Repubblica

Presso il Tribunale Ordinario di Bologna

Per ricevuta (art. 2 legge 397/2000)

L'originale di questo atto è stato

depositato oggi: **24 LUG. 2018**



OPERATORE GIUDIZIARIO
Andrea Mattioli

CS